

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 2005

**che modifica le decisioni 2004/696/CE e 2004/863/CE relative al contributo finanziario della Comunità ai programmi di eradicazione e di sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) per il 2005**

[notificata con il numero C(2005) 1550]

(2005/413/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 24, paragrafi 5 e 6,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2004/696/CE della Commissione, del 14 ottobre 2004, sull'elenco dei programmi di eradicazione e di sorveglianza di talune TSE che possono fruire di un contributo finanziario della Comunità nel 2005 <sup>(2)</sup>, contiene l'elenco dei programmi e fissa l'aliquota e l'importo dei contributi per ciascun programma.
- (2) La decisione 2004/863/CE della Commissione, del 30 novembre 2004, approva i programmi di eradicazione e di sorveglianza delle TSE di alcuni Stati membri per il 2005 e fissa il livello del contributo finanziario della Comunità <sup>(3)</sup>.
- (3) In data 28 gennaio 2005 un gruppo di esperti, presieduto dal Laboratorio comunitario di riferimento (LCR) per le TSE, ha confermato la presenza dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) in una capra macellata in Francia. Si tratta del primo caso di infezione da BSE di un piccolo ruminante in condizioni naturali.

(4) Nella sua dichiarazione del 28 gennaio 2005, il gruppo di esperti sui rischi biologici dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESAs) ha sottolineato che l'importanza di questo singolo caso di infezione da BSE di una capra in Francia è ancora da valutare. Per effettuare un'adeguata valutazione è essenziale disporre dei risultati di una più vasta sorveglianza della presenza di TSE nei caprini.

(5) In risposta a tale dichiarazione, il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili <sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 214/2005 della Commissione <sup>(5)</sup>, ha introdotto un nuovo programma per la sorveglianza delle TSE nei caprini, applicabile dall'11 febbraio 2005. In base al nuovo programma di sorveglianza, il numero degli animali sani macellati o deceduti nelle aziende da sottoporre a test è stato aumentato in modo sostanziale.

(6) In considerazione delle particolarità del settore della carne caprina e del valore limitato dei caprini di più di diciotto mesi ai fini della macellazione e tenuto conto dell'importanza di mettere effettivamente in atto una sorveglianza potenziata per valutare la prevalenza dell'encefalopatia spongiforme bovina nei caprini, è opportuno aumentare l'importo che la Comunità rimborsa per ogni test agli Stati membri, fino a un massimale di 30 EUR per i test rapidi eseguiti su caprini.

<sup>(1)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 6.5.2003, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 316 del 15.10.2004, pag. 91.

<sup>(3)</sup> GU L 370 del 17.12.2004, pag. 82.

<sup>(4)</sup> GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 260/2005 della Commissione (GU L 46 del 17.2.2005, pag. 9).

<sup>(5)</sup> GU L 37 del 10.2.2005, pag. 9.

- (7) Inoltre il regolamento (CE) n. 999/2001, modificato dal regolamento (CE) n. 36/2005 della Commissione <sup>(1)</sup>, prevede a partire dal 14 gennaio 2005 l'obbligo di effettuare analisi sistematiche a rilevazione mirata per distinguere tra encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e scrapie in tutti i casi di encefalopatia spongiforme trasmissibile rilevati in ovini e caprini. Tale misura dovrebbe essere considerata ammissibile ai fini della concessione del contributo finanziario della Comunità ai programmi di sorveglianza ed eradicazione negli Stati membri.
- (8) Data l'importanza che riveste la valutazione della prevalenza della BSE nei piccoli ruminanti ai fini del conseguimento degli obiettivi comunitari nell'ambito della sanità pubblica e della salute degli animali, è opportuno rimborsare il 100 % delle spese sostenute dagli Stati membri per i test molecolari iniziali volti a distinguere la BSE dalla scrapie.
- (9) È pertanto necessario rivedere l'ammontare massimo del contributo finanziario della Comunità per ciascun programma, stabilito dalle decisioni 2004/696/CE e 2004/863/CE.
- (10) La decisione 2004/863/CE stabilisce le condizioni per la concessione del contributo finanziario della Comunità, che comprendono la presentazione alla Commissione, da parte degli Stati membri interessati, di una relazione mensile sullo stato di avanzamento dei programmi di sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) e sulle spese sostenute. I costi figurano nell'allegato, che deve essere modificato per tener conto delle modifiche degli allegati III e X del regolamento (CE) n. 999/2001, modificato dai regolamenti (CE) n. 36/2005 e (CE) n. 214/2005.
- (11) È quindi necessario modificare di conseguenza le decisioni 2004/696/CE e 2004/863/CE.
- (12) I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
- 2) all'articolo 2, paragrafo 2, «1 700 000 EUR» è sostituito da «1 736 000 EUR»;
- 3) all'articolo 3, paragrafo 2, «2 375 000 EUR» è sostituito da «2 426 000 EUR»;
- 4) all'articolo 4, paragrafo «15 020 000 EUR» è sostituito da «15 170 000 EUR»;
- 5) all'articolo 5, paragrafo 2, «290 000 EUR» è sostituito da «294 000 EUR»;
- 6) all'articolo 6, paragrafo 2, «585 000 EUR» è sostituito da «1 487 000 EUR»;
- 7) all'articolo 7, paragrafo 2, «4 780 000 EUR» è sostituito da «8 846 000 EUR»;
- 8) all'articolo 8, paragrafo 2, «24 045 000 EUR» è sostituito da «29 755 000 EUR»;
- 9) all'articolo 9, paragrafo 2, «6 170 000 EUR» è sostituito da «6 172 000 EUR»;
- 10) all'articolo 10, paragrafo 2, «6 660 000 EUR» è sostituito da «8 677 000 EUR»;
- 11) all'articolo 11, paragrafo 2, «85 000 EUR» è sostituito da «353 000 EUR»;
- 12) all'articolo 12, paragrafo 2, «835 000 EUR» è sostituito da «836 000 EUR»;
- 13) all'articolo 13, paragrafo 2, «145 000 EUR» è sostituito da «155 000 EUR»;
- 14) all'articolo 14, paragrafo 2, «1 085 000 EUR» è sostituito da «1 184 000 EUR»;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

L'allegato I della decisione 2004/696/CE è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione.

#### Articolo 2

La decisione 2004/863/CE è modificata come segue:

- 1) all'articolo 1, paragrafo 2, «3 550 000 EUR» è sostituito da «3 586 000 EUR»;

- 15) all'articolo 15, paragrafo 2, «35 000 EUR» è sostituito da «36 000 EUR»;
- 16) all'articolo 16, paragrafo 2, «4 270 000 EUR» è sostituito da «4 510 000 EUR»;
- 17) all'articolo 17, paragrafo 2, «1 920 000 EUR» è sostituito da «2 076 000 EUR»;
- 18) all'articolo 18, paragrafo 2, «1 135 000 EUR» è sostituito da «1 480 000 EUR»;
- 19) all'articolo 19, paragrafo 2, «435 000 EUR» è sostituito da «444 000 EUR»;

<sup>(1)</sup> GU L 10 del 13.1.2005, pag. 9.

- 20) all'articolo 20, paragrafo 2, «1 160 000 EUR» è sostituito da «1 170 000 EUR»;
- 21) all'articolo 21, paragrafo 2, «305 000 EUR» è sostituito da «313 000 EUR»;
- 22) all'articolo 22, paragrafo 2, «5 570 000 EUR» è sostituito da «5 690 000 EUR»;
- 23) il testo dell'articolo 23 è sostituito dal testo seguente:
- «*Articolo 23*
- Il contributo finanziario della Comunità a favore dei programmi di sorveglianza delle TSE di cui agli articoli da 1 a 22 copre il 100 % delle spese sostenute dagli Stati membri interessati per i test effettuati, esclusa l'imposta sul valore aggiunto, sino a:
- a) un importo massimo di 8 EUR per test, per i test effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2005 sui bovini e gli ovini di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001;
- b) un importo massimo di EUR 30 per test, per i test effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2005 sui caprini di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001;
- c) un importo massimo di EUR 145 per test, per i test molecolari iniziali di differenziazione effettuati dal 14 gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 come precisato nell'allegato X, capitolo C, punto 3.2, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 999/2001.»;
- 24) il testo dell'allegato è sostituito dal testo figurante nell'allegato II della presente decisione.
- Articolo 3*
- Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
- Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2005.
- Per la Commissione*  
Markos KYPRIANOU  
*Membro della Commissione*

## ALLEGATO I

L'allegato I della decisione 2004/696/CE è sostituito dall'allegato seguente:

## «ALLEGATO I

**Elenco dei programmi per la sorveglianza delle TSE**

Aliquota e importo massimo del contributo finanziario della Comunità

(in EUR)

Malattia	Stato membro	Percentuale di test effettuati <sup>(1)</sup>	Importo massimo
EST	Austria	100 %	2 076 000
	Belgio	100 %	3 586 000
	Cipro	100 %	353 000
	Repubblica Ceca	100 %	1 736 000
	Danimarca	100 %	2 426 000
	Estonia	100 %	294 000
	Finlandia	100 %	1 170 000
	Francia	100 %	29 755 000
	Germania	100 %	15 170 000
	Grecia	100 %	1 487 000
	Ungheria	100 %	1 184 000
	Irlanda	100 %	6 172 000
	Italia	100 %	8 677 000
	Lituania	100 %	836 000
	Lussemburgo	100 %	155 000
	Malta	100 %	36 000
	Paesi Bassi	100 %	4 510 000
	Portogallo	100 %	1 480 000
	Slovenia	100 %	444 000
	Spagna	100 %	8 846 000
Svezia	100 %	313 000	
Regno Unito	100 %	5 690 000	
Totale			96 396 000

(<sup>1</sup>) Test rapidi e test molecolari iniziali.»

## ALLEGATO II

## «ALLEGATO

<b>Sorveglianza delle EST</b>			
Stato membro:	Mese:	Esercizio:	
<b>Test sui bovini</b>			
	Numero di test	Costo unitario	Costo totale
Prove sugli animali di cui all'allegato III, capitolo A, parte I, punti 2.1, 3 e 4.1, del regolamento (CE) 999/2001			
Prove sugli animali di cui all'allegato III, capitolo A, parte I, punti 2.2, 4.2 e 4.3, del regolamento (CE) 999/2001			
Totale			
<b>Test sugli ovini</b>			
	Numero di test	Costo unitario	Costo totale
Test sugli animali di cui all'allegato III, capitolo A, parte II, punto 2, lettera a), del regolamento (CE) 999/2001			
Test sugli animali di cui all'allegato III, capitolo A, parte II, punto 3, del regolamento (CE) 999/2001			
Test sugli animali di cui all'allegato III, capitolo A, parte II, punto 5, del regolamento (CE) 999/2001			
Totale			
<b>Test su ovini e caprini</b>			
	Numero di test	Costo unitario	Costo totale
Test sugli animali di cui all'allegato III, capitolo A, parte II, punto 2, lettera b), del regolamento (CE) 999/2001			
Test sugli animali di cui all'allegato III, capitolo A, parte II, punto 3, del regolamento (CE) 999/2001			
Test sugli animali di cui all'allegato III, capitolo A, parte II, punto 5, del regolamento (CE) 999/2001			
Totale			
<b>Test molecolare iniziale con immunocolorazione a rilevazione mirata</b>			
	Numero di test	Costo unitario	Costo totale
Test sugli animali di cui all'allegato X, capitolo C, punto 3.2, lettera c), punto i), del regolamento (CE) 999/2001»			